



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'Ordinamento penitenziario e il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

VISTO l'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO l'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il D.M. 23 febbraio 2017, recante l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

RILEVATO che l'ampliamento delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, relativo all'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e D.Lgs. 28 luglio 1989, nr.272 concernente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. nr.448/88 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013, recante la rideterminazione del contingente dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RITENUTO necessario stabilizzare la presenza del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, disciplinandone l'impiego ed i compiti assegnati;

CONSIDERATO che l'efficace esecuzione penale dei compiti attribuiti richiede un adeguato percorso di formazione;

CONSIDERATO, necessario, in ragione della situazione logistica, adeguare le sedi ed il numero dei mezzi a disposizione degli Uffici competenti per l'esecuzione penale esterna;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnate al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, negli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015 è istituito un Nucleo di Polizia composto da personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Articolo 2

(Compiti)

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato ai Nuclei collabora allo svolgimento delle attività dell'ufficio secondo criteri di flessibilità ed efficienza del servizio sulla base delle direttive impartite dal direttore, e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) Assicura le attività di cui alla banca dati delle forze di Polizia - S.D.I.;
- b) Gestisce il servizio di vigilanza, di ricevimento del pubblico e sicurezza della sede;
- c) Gestisce il servizio automobilistico;
- d) Collabora all'accertamento di idoneità del domicilio previsto dalla legge 26 novembre 2010, n.199;
- e) Fornisce i supporti richiesti agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative ed alle sanzioni di comunità;
- f) Si rapporta con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti per lo scambio informativo relativo alle attività istituzionali.

2. Il personale assegnato al Nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, previa intese operative tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e del rispetto delle prescrizioni previste nel programma di trattamento.

Articolo 3

(Articolazione territoriale e organizzazione dei Nuclei)

1. Il Nucleo indicato all'articolo 1 ha sede presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna e costituisce un Reparto ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Si articola in unità operative presso ciascuno dei predetti Uffici e presso gli Uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.

2. Il contingente di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da assegnare ai singoli Nuclei è stabilito con separato decreto ministeriale.
3. Il comando del Nucleo, interdistrettuale e distrettuale, è affidato ad un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica adeguata alle prerogative assegnate, al livello di complessità e di rilevanza dei predetti Uffici, nominato con provvedimento del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e dell'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile.
4. Il comandante e il personale del Nucleo dipendono dal direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dall'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
5. Il comandante del Nucleo, sulla base delle direttive del direttore dell'Ufficio, dirige e coordina le unità operative delle diverse sedi, cura il collegamento operativo con le altre Forze di Polizia, anche al fine di scambiare le informazioni necessarie all'esecuzione delle misure ed all'espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa, ove necessario, alle riunioni dell'equipe per la predisposizione del programma di trattamento.
6. Il comandante del Nucleo è responsabile, nei limiti del contingente dipendente, della corretta gestione della Banca dati delle Forze di Polizia di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo la normativa vigente.
7. Gli interventi previsti dall'articolo 2, relativi a persone in stato di esecuzione penale esterna sono compiuti dal personale del Nucleo di Polizia Penitenziaria sulla base delle disposizioni del comandante del Nucleo, in conformità alle direttive del direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Articolo 4

(Selezione del personale non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Le assegnazioni ai Nuclei avvengono attraverso:
 - a) interpellato nazionale rivolto al personale del Corpo in servizio, ovvero, in assenza di richieste, attraverso il reclutamento dei neo agenti, in misura non superiore al 40%, appositamente selezionati nelle Scuole di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) frequenza di un corso di formazione della durata di due mesi.
2. Con separato provvedimento il Capo DGMC e il capo DAP individuano, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, i criteri per l'assegnazione ai nuclei attribuendo punteggi aggiuntivi al personale già impiegato negli uffici di esecuzione penale esterna.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpellato, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 5 novembre 2012, in quanto compatibili;
4. Il colloquio selettivo è compiuto da una Commissione presieduta da un direttore di Ufficio interdistrettuale, ovvero da un direttore di Centro per la Giustizia minorile, e composta da un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria e da un funzionario di servizio sociale, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. I membri della predetta commissione sono designati dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
5. Le graduatorie finali sono formate con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 5
(Selezione dei comandanti dei Nuclei)

1. L'assegnazione dell'incarico di comandante del Nucleo avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto ai funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 9 luglio 2013 e s.m.i., in quanto compatibili;
 - b) un colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) la frequenza di un corso di aggiornamento di tre settimane.
2. Lo scrutinio ed il colloquio selettivo sono compiuti da una Commissione presieduta dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, o un dirigente suo delegato, ed è composta da due dirigenti di Esecuzione Penale Esterna, ovvero da un direttore del Centro per la Giustizia minorile, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, designati dallo stesso Direttore Generale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpello, sulla base delle direttive emanate dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, di concerto con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
4. La graduatoria finale è formata con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 6
(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche i Nuclei sono, altresì, costituiti presso gli Uffici di servizio sociale per minorenni.
2. Il coordinamento dei Nuclei è affidato ad un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero, in caso di assenza, a quello dei sovrintendenti, con qualifica non inferiore a sovrintendente capo.
3. Ai fini dell'individuazione dei compiti, dell'articolazione territoriale, dell'organizzazione, delle modalità di selezione del personale e dei coordinatori, si applicano gli articoli da 3 a 5 del presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 7
(Norme finali)

1. Sulla base delle disposizioni del presente decreto, al personale del Corpo che opera presso i Nuclei sopra richiamati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Dato in Roma il

IL MINISTRO